

Modelli INTRASTAT
Incremento della soglia per la presentazione
dei modelli relativi agli acquisti
intracomunitari di beni

STUDIO MUTINELLI MAZZON DONÀ
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Trieste, 1/A - 35121 Padova – Tel. 049 8755933

e mail studio@studiommd.it – pec studiommd@odcecpd.legalmail.it

1 PREMESSA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ha stabilito, con la determinazione 3.2.2026 n. 84415, l'incremento della soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modelli INTRA-2 *bis*) con periodicità mensile.

2 INCREMENTO DELLA SOGLIA PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRA-2 BIS

Per effetto della determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415, sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRA-2 *bis* con periodicità mensile i soggetti passivi IVA il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000,00 di euro.

La soglia precedente era fissata a 350.000,00 euro.

Motivazioni

La semplificazione in esame è dovuta alle informazioni di cui l'ISTAT è già in possesso.

Nella determinazione 3.2.2026 n. 84415 viene infatti evidenziato che l'ISTAT dispone:

- della nuova fonte di dati MDE (*Micro-Data Exchange*, micro-dati di cessioni verso l'Italia ricevuti dagli altri Istituti nazionali di statistica dei Paesi dell'Unione europea), in applicazione del regolamento UE 27.11.2019 n. 2152;
- nonché dei “dati fattura”, forniti mensilmente dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della convenzione stipulata “*per la fruizione dei servizi di cooperazione informatica (prot. n. 0269042 del 18 giugno 2024)*”.

La parziale sostituzione dei dati raccolti con il modello INTRA-2 *bis* ai fini della stima degli acquisti intracomunitari, quindi, ha consentito l'innalzamento della soglia di obbligatorietà di compilazione del suddetto modello.

Decorrenza

Il suddetto incremento della soglia da 350.000,00 euro a 2.000.000,00 di euro si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni da effettuarsi entro il 25.2.2026, quindi a partire dagli elenchi INTRA-2 *bis* relativi al mese di gennaio 2026.

Si ricorda che, a decorrere dall'1.1.2022, è stata abolita la presentazione con periodicità trimestrale degli elenchi INTRA-2 *bis* (cfr. determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869); pertanto, dal 2026, i soggetti che hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per un valore inferiore a 2.000.000,00 di euro non saranno tenuti all'adempimento.

3 MODULISTICA E SPECIFICHE TECNICHE

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'art. 2 della determinazione 3.2.2026 n. 84415, precisa che:

- per la comunicazione dei dati di natura fiscale e statistica, restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore, approvati con la determinazione 23.12.2021 n. 493869;

STUDIO MUTINELLI MAZZON DONÀ
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Trieste, 1/A - 35121 Padova – Tel. 049 8755933

e mail studio@studiommd.it – pec studiommd@odcecpd.legalmail.it

- eventuali successive variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un preventivo avviso.

4 RIEPILOGO ADEMPIMENTI

La determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha modificato esclusivamente la soglia per la presentazione degli elenchi INTRA-2 *bis*, lasciando invariate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione 23.12.2021 n. 493869.

Non cambiano, quindi, le soglie riferite alle operazioni attive, pertanto i modelli INTRA-1 *bis* e INTRA-1 *quater* andranno ancora presentati, ai fini fiscali, con periodicità:

- trimestrale, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000,00 euro;
- mensile, in tutti gli altri casi (per importi uguali o superiori a 100.000,00 euro è richiesta anche la compilazione dei dati statistici).

In relazione agli acquisti intracomunitari, fermo restando quanto detto in ordine alla modifica degli elenchi INTRA-2 *bis* relativi ai beni, i modelli INTRA-2 *quater* relativi ai servizi continueranno a dover essere presentati, con periodicità mensile, da parte dei soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000,00 euro.

Tipologia di operazione	Modello	Periodicità	
		Mensile	Trimestrale
Cessioni di beni	INTRA-1 <i>bis</i> (cessioni intracomunitarie) INTRA-1 <i>sexies</i> (cessioni intracomunitarie in regime di “ <i>call-off stock</i> ”)	Ammontare trimestrale delle cessioni di beni superiore a 50.000 euro (per importi inferiori a 100.000 euro non sono obbligatori i dati statistici)	Ammontare trimestrale delle cessioni di beni nei 4 trimestri precedenti minore o uguale a 50.000 euro
Prestazioni di servizi	INTRA-1 <i>quater</i>	Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi superiore a 50.000 euro	Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi nei 4 trimestri precedenti minore o uguale a 50.000 euro
Acquisti di beni	INTRA-2 <i>bis</i>	Ammontare trimestrale delle cessioni di beni uguale o superiore a 2.000.000 di euro	Non prevista
Acquisti di servizi	INTRA-2 <i>quater</i>	Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi uguale o superiore a 100.000 euro	Non prevista

STUDIO MUTINELLI MAZZON DONÀ
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Trieste, 1/A - 35121 Padova – Tel. 049 8755933

e mail studio@studiommd.it – pec studiommd@odcecpd.legalmail.it

Indipendenza delle soglie per ogni singola categoria

Si ricorda che le suddette soglie operano in maniera indipendente. Ciò sta a significare che “*il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni*” (provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409).